



Allegato 3.2

Lotto B

Capitolato Tecnico di Polizza
“Tutela Legale”

Contraente:

COMUNE DI MODUGNO

Piazza del Popolo, 16
70023 Modugno (BA)
C.F/P.IVA 03684810728

Effetto: ore 24 del 30.06.2019
Scadenza: ore 24 del 31.12.2021
Rateo al 31.12.2019
Frazionamento annuale

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

CONTRAENTE/ENTE	Il Comune di Modugno che stipula il contratto;
ASSICURATO	il soggetto a favore del quale è prevista l'assicurazione;
SOCIETA'/IMPRESA ASSICURATRICE	la _____ ;
BROKER	la ASSIDEA Srl;
ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione;
POLIZZA/CONTRATTO	il documento che prova l'assicurazione;
PREMIO	la somma dovuta alla Società;
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro;
SINISTRO/CONTROVERSIA/VERTENZA	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
TERZO	qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dal Contraente o dall'Assicurato;
IMPUTAZIONE DOLOSA	reato volontariamente commesso, il cui risultato è stato preveduto e voluto come conseguenza della propria azione delittuosa (art. 42 e 43 del CP);
IMPUTAZIONE COLPOSA	reato commesso per negligenza, imprudenza, imperizia ovvero per inosservanza di leggi o regolamenti, o comunque senza l'intenzione di compiere alcun reato (art. 42 e 43 del CP);
CONTROVERSIA AMMINISTRATIVA	ricorso o istanza di revisione di decisioni amministrative promossi in sede amministrativa avanti l'autorità amministrativa competente o sede giurisdizionale amministrativa per la tutela di diritti e/o interessi legittimi dell'Assicurato;
SANZIONE AMMINISTRATIVA	provvedimento dell'autorità amministrativa-giudiziaria conseguente alla violazione di disposizioni generali: Sanzione pecuniaria - il pagamento di una somma di danaro;

Sanzione accessoria - sanzioni diverse quali la sospensione, la revoca, la destituzione, o ancora la confisca, il sequestro, il fermo o il blocco;

**ILLECITO AMMINISTRATIVO
DEPENALIZZATO**

fatto che per la legge non costituisce più reato e che si estingue con il pagamento di una somma di denaro alla Pubblica Amministrazione;

AMNISTIA PROPRIA

provvedimento di clemenza che estingue il reato non ancora accertato;

SPESE DI GIUSTIZIA PENALE

(art. 535 c.p.p. c. l) - spese del procedimento dovute allo Stato dal condannato;

VERTENZE CONTRATTUALI

controversia inerente l'esistenza, la validità o l'esecuzione di patti, accordi, contratti conclusi tra le Parti, con conseguente inadempimento delle relative obbligazioni;

DANNO EXTRACONTRATTUALE

danno conseguente a fatto illecito. Non presume l'esistenza tra danneggiato e danneggiante di alcun rapporto contrattuale;

CODICE DELLA STRADA

Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche e/o integrazioni;

ARBITRATO

istituto in base al quale le parti concordemente demandano la decisione ad un collegio composto da due periti scelti dalle parti e un terzo arbitro;

MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE

in ambito civile e commerciale istituto introdotto dal D.Lgs. 04.03.2010 n. 28 e s.m.i. che prevede l'obbligo di esperire la mediazione ed il tentativo di conciliazione, a pena di improcedibilità dell'eventuale successiva domanda giudiziale, nelle controversie aventi ad oggetto le materie previste dall'art. 5 del D.Lgs. 04.03.2010 n. 28 e s.m.i;

MASSIMALE PER VERTENZA

la massima esposizione della Società per ogni sinistro;

**MERCEDI/RETRIBUZIONE
LORDA**

ammontare delle retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato, risultanti dai libri paga corrisposte al personale dipendente compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL).

PERIODO DI EFFICACIA

il periodo compreso tra la data di effetto retroattivo dell'assicurazione e la data di scadenza del contratto comprese le eventuali proroghe

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Salvo il caso di dolo, gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile non trovano applicazione.

ART.2 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente e l'Assicurato sono esonerati dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

In caso di esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio valide ed operanti, la presente polizza opererà in eccedenza a dette assicurazioni, mentre nel caso di inefficienza anche parziale delle stesse, la presente polizza opererà per intero.

ART.3 PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

La prima rata di premio deve essere pagata alla Società entro i 60 giorni successivi alla data di effetto del contratto. Qualora la consegna del contratto sia successiva a tale data, il pagamento della prima rata di premio dovrà essere effettuato entro i 60 giorni successivi alla consegna del medesimo al broker.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del centesimo giorno successivo dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Del pari, dovranno essere pagati entro 100 gg successivi a quello di consegna del documento al Broker i premi relativi ad eventuali appendici.

Il premio deve essere pagato alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia o del Broker al quale è assegnata la polizza.

Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società ed il Broker si impegnano a rispettare le disposizioni normative previste dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Le movimentazioni finanziarie dipendenti dal contratto verranno effettuate in conformità con quanto stabilito dalla già citata Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. inerente la tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato rispetto delle predette norme, da parte della Società e del Broker, costituisce causa di risoluzione del contratto ex art. 3 co 9-bis della summenzionata Legge.

ART.4 REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio, convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili di rischio, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio di polizza (ART. 32) e verrà regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando l'eventuale premio minimo di polizza.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione annuo o della minor durata del contratto, il Contraente dovrà fornire alla Società i dati necessari per il conteggio definitivo del premio.

Le differenze risultanti, dovranno essere regolate entro 100 giorni dal ricevimento della relativa appendice di regolazione.

Salvo in caso di dolo, resta inteso che qualora l'Ente abbia fornito indicazioni inesatte o incomplete circa i dati relativi alla regolazione del premio, la Società riconoscerà la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto ad esigere le eventuali quote di premio non percepite.

Si conviene che la somma dovuta alla Società quale premio minimo comunque acquisito per ciascun periodo assicurativo annuo in nessun caso potrà essere inferiore al premio anticipato in via provvisoria.

Le operazioni sopra menzionate saranno effettuate tramite il Broker incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione della polizza.

ART.5 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART.6 AGGRAVAMENTO DI RISCHIO

Salvo il caso di dolo, l'art. 1898 del C.C. non trova applicazione.

A maggior chiarimento, si precisa che, in ogni caso, il Contraente e l'Assicurato sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società circostanze aggravanti il rischio quando le stesse siano conseguenti a provvedimenti od a disposizioni di legge o di Enti pubblici, compreso regolamenti ed atti amministrativi, nonché quando si verificano per fatti altrui, rientrando pertanto il nuovo rischio automaticamente in garanzia senza variazioni di premio.

ART.7 DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART.8 DURATA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Il presente contratto ha validità dalle ore 24.00 del 30/06/2019, con rateo al 31/12/2019, alle ore 24.00 del 31/12/2021 (scadenza anniversaria 30/06 di ciascun anno se poliennale) e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società il mantenimento della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, su richiesta del Contraente, si impegna a mantenere l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in corso al momento della richiesta per un periodo massimo di 360 giorni dalla scadenza contrattuale.

E' fatto salvo quanto previsto all'art. 21 delle presenti condizioni di polizza (Recesso in caso di sinistro).

ART.9 RESCINDIBILITA' ANNUALE (Valida per polizze di durata superiore ad anni uno più eventuale rateo alla firma)

Le Parti si riservano la facoltà di recedere dal contratto al termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso scritto non inferiore a 120 giorni da darsi con lettera raccomandata. Resta fermo l'impegno della Società a mantenere l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in corso al momento della richiesta effettuata dal Contraente per un periodo massimo di centoottanta giorni dalla nuova scadenza contrattuale, secondo le disposizioni di cui all'art. 8 che precede.

ART.10 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART.11 FORO COMPETENTE.

Il foro competente é, esclusivamente, quello di residenza o sede del Contraente.

ART.12 RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme recuperate spetteranno all'Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate giudizialmente o consensualmente andranno a favore della Società che le ha sostenute.

ART.13 LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione si intende prestata:

- per le controversie contrattuali derivanti da violazioni di norme o inadempimenti che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi membri della Unione Europea e nella Confederazione Elvetica;
- per le controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale, amministrativa o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi dell'Europa geografica;
- per il rischio "Circolazione Veicoli" per fatti verificatisi nel mondo intero.

ART. 14 CONTROVERSIE INERENTI IL CONTRATTO

Qualora insorga una controversia che abbia ad oggetto l'interpretazione, la validità e l'esecuzione del presente contratto le Parti, hanno il diritto di adire gli organi di ordinaria giurisdizione di cui all'Art. 11.

ART. 15 VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte del presente capitolato speciale.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa, o altro, vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

ART. 16 FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA'

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), od altro mezzo (telefax, e-mail, PEC o simili), indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

ART. 17 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente o all'Assicurato (in ragione delle rispettive competenze) su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

ART. 18 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

ART. 19 INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza (perfezionamento).

Il caso assicurativo insorge:

- **per i casi di responsabilità extracontrattuale/fatto illecito** – dal momento in cui l'evento dannoso od il comportamento che integra la fattispecie di reato viene realizzato, indipendentemente dalla data in cui l'addebito viene contestato;
- **per vertenze contrattuali** – dal momento in cui una delle parti inizia a violare le norme di legge, o quelle riguardanti il contratto, i patti contrattuali o gli accordi anche verbali.

Qualora la vertenza che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

E' fatto salvo quanto diversamente regolato dalle "NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE", compreso le clausole di "RETROATTIVITÀ" e "POSTUMA."

ART. 20 DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO

L'Assicurato o il Contraente deve trasmettere tempestivamente alla Società, secondo le modalità previste dal contratto, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni comunicazione che gli pervenga in relazione alle controversie.

La garanzia non comprende i casi assicurativi che pur essendo insorti nel corso del contratto, non sono stati denunciati alla Società trascorsi i termini di prescrizione previsti dalla legge per l'esercizio delle azioni connesse.

ART. 21 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro che abbia comportato il pagamento di un indennizzo e fino al trentesimo giorno dall'avvenuto pagamento, le Parti possono recedere dal contratto con preavviso di centoventi giorni. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 22 GESTIONE DELLE VERTENZE

La Società concede la libera scelta del Legale, di Periti ed Informatori, arbitri compreso conciliazione indipendentemente dal luogo ove ha sede l'Autorità Giudiziaria competente.

E' fatto obbligo all'Assicurato di comunicare, all'atto della trasmissione della denuncia od atti giudiziari, pena la decadenza dei benefici del contratto, il nominativo del Legale o dei Tecnici prescelti cui la Società dovrà ratificare l'incarico.

L'Assicurato decadrà da ogni diritto di polizza se avrà conferito incarico a Legali e Tecnici per promuovere azioni giudiziarie, proporre appelli ed opposizioni, senza il preventivo benestare scritto della Società.

E' fatto salvo il caso di comprovata urgenza per il quale l'Assicurato potrà conferire direttamente incarichi a legali e tecnici comunicandolo tempestivamente alla Società.

L'Assicurato è tenuto a comunicare, con la denuncia di sinistro, ogni notizia utile alla valutazione della controversia; successivamente, l'Assicurato deve fornire un'informativa adeguata e regolare circa lo svolgimento della vertenza o procedimento direttamente o dando incarico al proprio Legale di trasmettere alla Società tutti i documenti e le notizie da questa ritenuti utili al fine di tale informativa.

La Società si impegna a far pervenire all'Assicurato, nel minor tempo ragionevolmente possibile, e comunque entro e non oltre 30 gg dalla data di completa istruzione del fascicolo (acquisizione da parte della Società dei seguenti dati: qualifica dell'Assicurato – imputazione, descrizione dei fatti – collocazione cronologica – nominativo ed indirizzo dei professionisti incaricati, preventivo di parcella formulato per iscritto compresi eventuali successivi aggiornamenti dello stesso), la propria valutazione sulla copertura assicurativa e il benestare all'incarico officiato al Legale o ai consulenti prescelti.

Trascorso il suddetto termine, in mancanza di comunicazione da parte della Società, l'Assicurato potrà dar corso a qualsiasi azione a tutela dei propri interessi e la Società è tenuta al rimborso delle spese legali e peritali sostenute, purché il sinistro risulti indennizzabile a termini di polizza.

Per i Legali e Tecnici scelti dall'Assicurato, la Società è impegnata al pagamento delle parcelle entro i limiti previsti dai massimali indicati in polizza.

Limitatamente alla operatività di eventuale polizza di RC, compreso l'Assicurazione obbligatoria R.C.A., nei casi in cui l'Assicurato debba rispondere per danni arrecati a terzi o sia convenuto in giudizio in sede civile, la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di RC (art. 1917 C.C. 3° comma), così dicasi per le spese di soccombenza.

Del pari, nel caso in cui la garante per la polizza di RC, compreso la RCAutoveicoli, eccipisca conflitto di interessi, la Società rimborsa le Spese Legali e Peritali necessarie per l'assistenza nel giudizio civile e per la chiamata in causa della compagnia.

In caso di disaccordo sulla gestione del sinistro, vale quanto previsto all'ART. 14 – CONTROVERSIE INERENTI IL CONTRATTO di cui alle "NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE".

La Società non rimborsa multe ed ammende.

ART. 23 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia espressamente alla facoltà concessale dall'art. 1916 del C.C.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE

ART. 24 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società garantisce, a tutela dei diritti e negli interessi del Contraente, il pagamento di tutte le spese per l'assistenza extragiudiziale, giudiziale e peritale, in ogni ordine e grado di giudizio, compreso arbitrato (se ed in quanto consentito dalla vigente legislazione), procedimenti di mediazione, conciliazione, di negoziazione assistita ed i relativi oneri che si rendessero necessari a tutelare i diritti delle persone indicate all'art. 30, per fatti, atti od omissioni direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio, carica o mandato.

Sono altresì garantiti i compensi e le spese liquidati a favore dei consulenti tecnici nominati dall'Autorità Giudiziaria e posti a carico dell'Assicurato (spese di perizia d'ufficio).

Sono esclusi i fatti addebitati all'Assicurato per dolo o colpa grave, salvo l'ipotesi nella quale venga accertata, al termine del procedimento con sentenza, l'assenza di dolo o colpa grave.

E' fatto, inoltre, salvo quanto previsto dall'art. 25 che segue, compreso quanto indicato alla voce difesa penale (25.8) – imputazioni dolose (25.10).

La garanzia è altresì prestata, a titolo esemplificativo e non limitativo, agli Assicurati per:

- le attività, incarichi e/o funzioni svolte, sia come titolare che come incaricato della reggenza o supplenza della qualifica/incarico/funzione/attività e/o carica ricoperta presso l'Ente contraente, compreso:
 - provvedimenti del Sindaco o del Presidente dell'Ente o del Presidente/Direttore Generale di Istituzioni ex art. 114, co 2, D.Lgs. n. 267/2000;
 - attività, incarichi e/o funzioni di responsabile del procedimento, anche quale responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici ai sensi della legge n. 109/94 (legge Merloni) e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni anche nella norma vigente e del D.Lgs. n. 163/2006 ed eventuali successive modifiche, anche regolamentari, per quanto rispettivamente di pertinenza;
 - attività, incarichi e/o funzioni ai sensi del D.Lgs. 494/96 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni anche nella norma vigente;
 - attività/posizione, incarichi e/o funzioni attribuiti di cui al D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni anche nella norma vigente;
 - attività, incarichi e/o funzioni ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e smi e di tutta la legislazione a questi riconducibile, anche previgente, in materia di salute e sicurezza durante il lavoro e/o sui luoghi di lavoro;
 - attività, incarichi e/o funzioni di cui all'Art. 114, co 2, ex D.Lgs. n. 267/2000, compreso l'assunzione/esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inottemperanza delle competenze del CdA delle Istituzioni e/o delle Aziende Speciali;
 - attività legale svolta da dipendenti in qualità di Avvocato dell'Ente.
- attività e/o funzioni in qualità di collaboratore e/o consulente, membro di commissioni e/o collegi vari, compreso la funzione di Presidente, ivi compresi Nuclei di Valutazione o Servizi di controllo interno e/o di gestione;
- attività per incarichi di rappresentanza dell'Ente di appartenenza in altri Enti, organismi ed organi collegiali;
- attività svolta presso altri Enti per effetto di convenzioni stipulate dall'Ente contraente e/o altri incarichi in genere, in quanto ciò costituisca prestazione di servizio o sia in dipendenza dell'incarico assegnato. A maggior chiarimento si precisa che é compresa l'attività svolta presso altri Enti da parte delle Istituzioni di cui ad art. 114, co 2, D.Lgs. n. 267/2000 e/o di Distretti Sociali o Ambiti Territoriali Sociali (ATS);
- relativamente al Segretario e Vice Segretario Comunale, per quanto di competenza:
 - ⇒ la funzione di Direttore Generale;
 - ⇒ le funzioni inerenti l'attività di levata di protesti cambiari e/o di rogazione di contratti;
 - ⇒ le funzioni di dirigente e/o responsabile di servizi vari;
- l'attività di Commissario e di sub Commissario per il caso di scioglimento del Consiglio Comunale.

ART. 25 L'assicurazione comprende, così come previsto dall'art. 22 (GESTIONE DELLE VERTENZE) delle presenti condizioni di polizza:

25.1 LIBERA SCELTA DEL LEGALE, PERITI, ARBITRI ED INFORMATORI – TRADUTTORI – L'assicurato ha diritto, previa richiesta alla Società ed a spese di quest'ultima, di nominare un proprio Legale. Il diritto di scelta si estende a Periti, Informatori e traduttori di fiducia, nonché ad arbitro di parte e terzo arbitro per le procedure arbitrali e di conciliazione.

Per giudizi avanti alla Corte di Cassazione sarà facoltà dell'Assicurato nominare in sostituzione un professionista abilitato patrocinante in tale sede.

L'assicurato ha altresì il diritto di scelta del legale, dei periti, informatori o traduttori di fiducia, arbitri anche in caso di conflitto di interessi con la Società.

25.2 SPESE LEGALI DI AVVOCATO E PROCURATORE DOMICILIATARIO - per giudizi civili di valore superiore a € 7.000,00 ed amministrativi di responsabilità, qualora il Legale prescelto dall'Assicurato nella propria città di residenza non abbia studio nel foro competente e debba farsi rappresentare da altro Professionista, la Società corrisponderà anche le spese occorrenti per il Legale domiciliatario. Restano comunque esclusi gli oneri per la trattazione extragiudiziale.

25.3 ANTICIPI AI PROFESSIONISTI INCARICATI - salvo il caso di imputazioni dolose, se richiesti, la Società corrisponderà anticipi ai Professionisti incaricati.

25.4 RECUPERO DANNI - subiti dagli Assicurati, per fatti illeciti di terzi. La garanzia è estesa al pagamento delle spese legali per la formulazione di denuncia-querela quando vi segua costituzione di parte civile.

25.5 CIRCOLAZIONE VEICOLI —Per qualsiasi evento originato dalla circolazione stradale con mezzi o natanti di proprietà dell'Ente o degli Assicurati, o in uso a qualsiasi titolo agli stessi, nonché difesa in sede penale dell'Assicurato conducente per sinistri avvenuti in occasione della circolazione dei veicoli medesimi, sempreché tali eventi e/o sinistri siano connessi con l'espletamento del servizio o del mandato.

25.6 ASSISTENZA LEGALE E PERITALE - per resistere in sede civile a richieste risarcitorie di terzi.

25.7 SPESE DI SOCCOMBENZA - sino al 100% di quelle liquidate giudizialmente.

25.8 ONERI REGISTRAZIONE SENTENZE ED ATTI GIUDIZIARI – nei limiti dei massimali convenuti.

25.8 DIFESA PENALE - per imputazioni penali colpose e contravvenzionali. A maggior chiarimento, si precisa che si intende altresì compresa l'assistenza legale nel caso in cui l'Assicurato venga assunto come testimone quale persona informata sui fatti (art. 377 c.p.p.) o imputato in un procedimento connesso (art. 210 c.p.p.).

25.9 DUPLICE DIFESA PENALE - indipendentemente dalla presenza del Legale nominato dalla Compagnia di R.C. (o RCA), subordinatamente al ricevimento dell'informazione di garanzia, a richiesta dell'Assicurato, la Società conferirà incarico ad un altro Legale prescelto dallo stesso.

25.10 IMPUTAZIONI PENALI DOLOSE - rimborso delle spese legali e peritali sostenute subordinatamente ad archiviazione in istruttoria od a seguito di sentenza definitiva di assoluzione o di non doversi procedere od in caso di derubricazione del reato a colposo. Sono esclusi il patteggiamento ed i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa fatto salvo il caso di proscioglimento per amnistia propria nell'ipotesi in cui l'Ente sia tenuto alla rifusione delle spese legali sostenute.

La garanzia comprende altresì, alle condizioni sopraindicate, i casi di imputazione - ai sensi della legge n. 241/1990 - del Responsabile per omissione di atti d'ufficio.

25.11 ILLECITI AMMINISTRATIVI – rimborso spese, competenze ed onorari per l'opposizione all'Autorità competente in ogni ordine e grado avverso le sanzioni pecuniarie comminate, nel caso in cui il ricorso sia accolto anche parzialmente.

25.12 SPESE DI GIUSTIZIA PENALE - ai sensi dell'art. 535 1° comma c.p.p.

25.13 ASSISTENZA PER LA DIFESA IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITÀ AVANTI A TAR, CONSIGLIO DI STATO – CORTE DEI CONTI E ALTRE AUTORITA' COMPETENTI – per responsabilità amministrativa, patrimoniale, formale e contabile, compreso le vertenze relative a materia fiscale e/o tributaria, nonché assistenza per la difesa relativamente ad addebiti in via amministrativa per pareri espressi su proposte di deliberazioni o di determinazioni dirigenziali, nonché per determinazioni ed altri atti e provvedimenti assunti in qualità Dirigente e/o di Responsabile di Servizi, anche con rappresentanza esterna. Esclusivamente a maggior chiarimento, si precisa che si intendono comprese le spese di assistenza in caso di invito a dedurre da parte della Corte dei Conti.

Per i fatti di cui sopra la Società rimborserà le spese di cui ad art. 24 di polizza, in assenza di dolo e colpa grave degli Assicurati o di archiviazione nella fase pre-processuale.

ART. 26 RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA – l'assicurazione è estesa ai fatti insorti anteriormente al perfezionamento del contratto, con esclusione di fatti che siano già formalmente noti all'Assicurato alla data di decorrenza dello stesso.

La garanzia è altresì operante, alle medesime condizioni, per i fatti insorti per dolo dell'Assicurato con le modalità previste dalla clausola "IMPUTAZIONI PENALI DOLOSE".

ART. 27 GARANZIA POSTUMA - l'assicurazione è estesa ai casi assicurativi, insorti nel periodo di efficacia del contratto, dei quali l'Assicurato abbia avuto formale notizia per la prima volta, e abbia fatto denuncia alla Società, anche dopo la cessazione del contratto o della attività/funzione/carica/mandato da parte dell'Assicurato stesso, sino a 18 mesi dalla scadenza del contratto.

ART. 28 ESCLUSIONI - la garanzia non comprende le controversie per:

- fatti inerenti la circolazione di veicoli a motore ad eccezione di quanto espressamente previsto dalle condizioni tutte di cui alla presente polizza;
- casi di conflitto d'interesse tra Assicurati ed Ente anche in materia di lavoro;
- controversie tra Assicurati, fatto salvo il caso in cui l'Assicurato sia chiamato a rispondere, in ogni sede e grado di giudizio, per fatti, atti od omissioni direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti di ufficio, carica o mandato.

ART. 29 MASSIMALE – Il massimale assicurato per le garanzie di polizza è il seguente:

Il massimale assicurato per le garanzie di polizza è fissato in Euro € 20.000,00 illimitato per anno.

Le vertenze promosse da o contro più persone aventi domande identiche connesse, saranno considerate unico evento e, in tal caso, il massimale per vertenza si intende elevato a € 40.000,00.

In caso di vertenze promosse da o contro più persone aventi domande identiche connesse che riguardino categorie di Assicurati con massimali differenziati, il limite per vertenza sarà quello più elevato in riferimento alle categorie interessate.

ART. 30 ASSICURATI

Sono assicurati:

- l'Ente;
- il Sindaco;
- gli Amministratori del Contraente (compreso membri delle Istituzioni di cui ad art. 114, co 2, ex D.Lgs. 267/2000);
- Il Segretario Comunale, il Direttore Generale, il City Manager, il Direttore Generale delle Istituzioni di cui ad art. 114, co. 2, ex D.Lgs. 267/2000, il Coordinatore del Distretto Sociale o ATS (Ambito Territoriale Sociale);
- i Dirigenti ed i restanti dipendenti.

In caso di assenza o di impedimento degli Assicurati, o di vacanza del posto, la copertura assicurativa si intenderà operante a favore di quei soggetti che, sostituendoli, ne fanno le veci. Sono comprese nella garanzia anche le eventuali funzioni e/o cariche precedentemente svolte e/o ricoperte dagli Assicurati presso l'Amministrazione contraente e diverse dalle attuali.

Per l'identificazione degli Assicurati al momento del sinistro faranno fede le evidenze amministrative dell'Ente.

ART. 31 COASSICURAZIONE E DELEGA (valida qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa in Quote fra diverse Società Coassicuratrici)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel sotto riportato riparto del premio:

Società	Ruolo	Quota percentuale di partecipazione
	Delegataria/Coassicuratrice	
Totale		100

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Assidea Srl e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla ; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato da Assidea Srl la quale tratterà esclusivamente con l'impresa Delegataria.

Le Società coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutte le comunicazioni, anche sostanziali, ivi comprese quelle in relazione a sinistri, gli atti di gestione nonché ogni modificazione del contratto compiuti dalla Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite della Assidea Srl direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.

Per effetto di quanto sopra, resta convenuto che tutte le comunicazioni dovranno essere trasmesse dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società Delegataria compreso, in caso di sinistro, ogni comunicazione relativa alla interruzione della prescrizione che, inviata alla Delegataria, avrà pieno ed integrale effetto ai sensi di legge anche nei confronti delle Società coassicuratrici senza necessità di ulteriori comunicazioni.

L'impresa Delegataria è tenuta al pagamento dell'intero indennizzo nei confronti dell'assicurato, salva la rivalsa nei confronti degli altri coassicuratori per la rispettiva quota di partecipazione.

La Delegataria può sostituire quietanze eventualmente mancanti delle Società coassicuratrici con altre proprie rilasciate in loro nome.

ART 32. CLAUSOLA BROKER

L'Amministrazione Contraente dichiara di aver conferito incarico di brokeraggio alla Assidea Srl, in qualità di Broker di Assicurazione dell'Ente Contraente.

Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono alla Assidea Srl, iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi al n. B000505802, il ruolo di cui al D.Lgs. 209/2005 relativamente alla collaborazione e all'assistenza della presente polizza, per tutto il tempo della sua durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

L'Ente Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi inerenti l'esecuzione del contratto saranno trasmessi dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker e che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker.

A tal fine, la Società delega espressamente Assidea Srl all'incasso di premi ed importi dovuti in dipendenza del contratto sottoscritto, ex art. 118 del D.Lgs. n. 209/2005, con effetto liberatorio per il Contraente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1901 del codice civile. In caso di coassicurazione di cui al precedente art. 16, tale delega è espressamente rilasciata, con pari effetti, oltre che dalla Coassicuratrice Delegataria da ciascuna impresa Coassicuratrice.

Al predetto Broker spetterà un compenso di mercato da calcolarsi sul premio imponibile offerto da parte della/e Impresa/e aggiudicataria/e per la predisposizione degli Schemi di polizza e l'assistenza e consulenza nella gestione e nell'esecuzione amministrativa e tecnica del presente contratto.

ART. 33 CALCOLO DEL PREMIO

Il premio annuo, comprensivo delle imposte di legge, è calcolato applicando il tasso del promille sull'importo totale delle mercedi lorde (definizione) erogate ai dipendenti come segue:

- Retribuzioni (preventivo) € 4.120.000,00
al tasso annuo del pro-mille (compreso imposte)

PREMIO ANNUO LORDO

€

ART. 34 OSSERVAZIONE DEL BILANCIO TECNICO

La Società assicuratrice dovrà redigere e inviare all'Amministrazione o al Broker di cui all'art. 32, con cadenza trimestrale, la statistica dei sinistri denunciati in tale periodo unitamente all'aggiornamento di quelli non ancora definiti, secondo le seguenti informazioni minime:

- Nr. del sinistro
- Data e luogo dell'atto, fatto e/o omissione;
- Data della notifica della controversia;
- Cognome e nome dell'Assicurato coinvolto;

- Autorità giudiziaria competente;
- Importo liquidato e/o riservato e/o stimato
- Stato della pratica.

La presente polizza si compone di:

- N. fogli

Il Contraente

La Società